



<b>RESPONSABILITÀ CIVILE PRIVATA (settore D)</b>	
GARANZIE BASE	
GARANZIE AGGIUNTIVE	
Proprietà di cani appartenenti alle razze pericolose (RA)	
Avviamento di veicoli a motore (RB)	
Avviamento di ciclomotori (RC)	
Collaboratori terzi (RD)	
Aeromodellismo (RE)	
Proprietà e uso di armi da fuoco (RF)	

<b>RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO (settore E)</b>	
GARANZIE BASE	
GARANZIE AGGIUNTIVE	
Lavori di straordinaria manutenzione (RG)	
Proprietà e conduzione di piscine private (RH)	

<b>PROTEZIONE LEGALE VITA PRIVATA (settore F)</b>	
GARANZIE BASE	
GARANZIE AGGIUNTIVE	
Controversie relative al rapporto di lavoro dipendente (TA)	
Estensione all'Europa e sanzioni amministrative (TB)	

<b>PROTEZIONE LEGALE FABBRICATO (settore G)</b>	
GARANZIE BASE	

<b>ASSISTENZA (settore H)</b>	
GARANZIE BASE	

## DEFINIZIONI

### Definizioni valide per l'assicurazione in generale

Nel testo si intende per:

**Assicurato**

La persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

**Assicurazione o contratto**

Il contratto di assicurazione.

**Cattolica**

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa brevemente denominata anche Cattolica Assicurazioni Soc. Coop..

**Socio contraente**

La persona fisica che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

**Franchigia**

**La parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.**

**Indennizzo**

La somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro.

**Nucleo familiare**

L'insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo stato di famiglia.

**Polizza**

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

**Premio**

La prestazione in denaro dovuta dal Socio contraente a Cattolica.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Scoperto**

**La parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in percentuale, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.**

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

### Definizioni valide per incendio ed elementi naturali (settore A), altri danni ai beni (settore B), furto (settore C)

**Arredamento**

L'insieme degli oggetti, di proprietà dell'assicurato o di terzi, quali mobili, arredi, decorazioni,



suppellettili e oggetti personali che si trovano nei locali dell'immobile indicato in polizza e nelle sue pertinenze, anche se non comunicanti (quali ad esempio soffitte, cantine, ripostigli).

Si intendono compresi nell'arredamento anche biancheria, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, libri, elettrodomestici, personal computer, nonché strumenti musicali, macchine fotografiche e per cucire, attrezzi sportivi, biciclette, provviste di famiglia, combustibili, e quant'altro di inerente all'abitazione, nonché gli apparecchi di riscaldamento, di areazione e di condizionamento d'aria, purché siano mobili.

Sono inoltre compresi quadri, dipinti, arazzi, statue e collezioni in genere, valori, preziosi, opere d'arte e oggetti d'antiquariato.

Sono pure compresi mobilio, arredamento e attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi professionali dell'assicurato costituenti un tutt'uno con l'abitazione, purché relativi ad attività professionali dell'assicurato.

### **Appartamenti**

Porzioni di fabbricato destinate ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti e sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

### **Casa**

Villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

### **Collezione**

Raccolta di oggetti dello stesso genere.

### **Dimora abituale**

La residenza anagrafica dell'assicurato.

### **Dimora saltuaria**

Casa o appartamento non dimora abituale.

### **Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

### **Fabbricato**

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi e opere di fondazione o interrato, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione. Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze e pertinenze separate.

### **Fenomeni elettrici**

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione



### **Unico sinistro o unico caso assicurativo**

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge uno o più assicurati.

## **Definizioni valide per assistenza (settore H)**

### **Abitazione**

Fabbricato o porzione di fabbricato luogo di residenza anagrafica dell'assicurato.

### **Centrale operativa**

È la struttura di Mapfre Warranty - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella), costituita da tecnici e operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di una specifica convenzione sottoscritta con Cattolica provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico di Cattolica stessa, le spese di assistenza previste in polizza.

### **Prestazioni**

I servizi prestati dalla centrale operativa all'assicurato.

### **Sinistro**

L'evento che determini la richiesta di assistenza dell'assicurato, verificatosi in un momento successivo alla conclusione del contratto.

## **Forme di garanzia**

### **Primo rischio assoluto (PRA)**

La garanzia viene prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codice civile. **Il valore degli eventuali recuperi spetterà all'assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione;** il resto spetterà a Cattolica.

### **Valore intero (VI)**

La garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti **e deve quindi corrispondere all'intero valore dei beni stessi. Se tuttavia l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l'assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dell'articolo 1907 del codice civile.**

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato in relazione alle garanzie indicate nella scheda di polizza (MOD. ES NOICASA 1 - ED. 04/2007).

### Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle indicate in scheda di polizza e valgono esclusivamente per l'ubicazione e/o le persone indicate in polizza.

### Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o del Socio contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

### Art. 4 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal Socio contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato.

### Art. 5 - Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto a Cattolica l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del codice civile.

### Art. 6 - Modifiche al contratto

Le eventuali modificazioni al contratto devono essere provate per iscritto.

### Art. 7 - Decorrenza del contratto e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il primo premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.

Il Socio contraente è tenuto a versare il premio alle scadenze pattuite.

**Il premio deve essere pagato all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure direttamente a Cattolica.**

Se il Socio contraente non paga il primo premio, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Socio contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se il Socio contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Cattolica al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Cattolica o all'agente in qualità di agente Cattolica;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario Cattolica o l'agente in qualità di agente Cattolica.

Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 500,00 (cinquecento/00).

**AVVERTENZA:** in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti



**diversi, e quindi con un'unica operazione di importo complessivamente superiore a euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), sarà vietato il ricorso al denaro contante.**

**Art. 8 - Durata**

La durata del presente contratto viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto stesso e viene indicata sulla scheda di polizza.

**Art. 9 - Aggravamento del rischio**

**L'assicurato o il contraente deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio.**

**Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile.**

Il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato in caso di aggravamento di rischio non comunicato in buona fede dall'assicurato.

**Art. 10 - Diminuzione del rischio**

L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare a Cattolica le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza Cattolica è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione dell'assicurato o del contraente ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo recesso.

**Art. 11 - Proroga del contratto e disdetta**

**Se il Socio contraente lo richiede e viene pertanto indicato "SI" alla voce tacito rinnovo nella scheda di polizza, il contratto verrà rinnovato per un anno e così successivamente. È facoltà delle parti recedere dal contratto comunicando la disdetta mediante lettera raccomandata a.r. almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.**

**Art. 12 - Verifica dello stato delle cose assicurate**

La verifica dello stato delle cose assicurate avverrà previo accordo tra Cattolica e l'assicurato. Analogamente, in caso di sinistro, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra Cattolica e l'assicurato.

**Art. 13 - Indicizzazione della garanzia**

Con esplicita pattuizione (risposta SI alla relativa domanda di polizza) le somme assicurate, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia e i premi relativi alle garanzie incendio, altri danni ai beni, furto e R.C. sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale, la somma assicurata, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia e i premi, verranno aumentati o ridotti in proporzione alla variazione dell'indice;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annuale, dietro rilascio all'assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Sono soggetti all'adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale.

**Le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, semprechè le somme assicurate e i massimali indicati alla stipulazione della polizza siano aumentati almeno del 50% a seguito dell'applicazione della presente clausola.**

In tal caso la clausola cessa di avere vigore, restando somme assicurate, massimali e premio quelli dell'ultimo adeguamento effettuato.

**In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, Cattolica**

proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; qualora il Socio contraente non accetti l'adeguamento, Cattolica ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all'ultimo adeguamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata.

#### **Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Socio contraente e da Cattolica. **Spetta in particolare al Socio contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.**

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 15 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro per garanzie prestate nella forma a P.R.A..**

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza nella forma a primo rischio assoluto e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso Cattolica decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Sarà tuttavia in facoltà del Socio contraente o dell'assicurato di chiedere il reintegro della somma assicurata, che potrà avvenire - previo esplicito consenso di Cattolica - mediante apposito atto scritto e con la corresponsione del relativo premio.

#### **Art. 16 - Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) Cattolica, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'assicurato deve restituire a Cattolica l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 17 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo la denuncia di ogni sinistro, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata a.r. e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di recesso Cattolica rimborsa al contraente la parte di premio imponibile versata (esclusi i diritti) e non goduta.

#### **Art. 18 - Foro competente**

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto è competente il foro ove ha sede o la residenza il domicilio elettivo del Socio contraente e/o assicurato.



**Art. 19 - Oneri fiscali**

**Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, restano a carico del Socio contraente.**



La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.

**Qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre 5 giorni consecutivi, Cattolica non risponde dei danni di cui alla presente estensione di garanzia anche se verificatisi durante il suddetto periodo;**

- l) i danni causati da incendio ad oggetti di arredamento che si trovino all'esterno, nelle immediate vicinanze dei locali oggetto dell'assicurazione (giardini, balconi, terrazze), **purché il sinistro colpisca anche le cose contenute nel fabbricato stesso e sempre che sia operante la garanzia incendio arredamento.**
- m) le spese documentate per la duplicazione della carta d'identità, della patente e del passaporto distrutti o danneggiati all'assicurato e ai familiari conviventi, in occasione degli eventi previsti dalla garanzia incendio ed elementi naturali.
- n) **il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza.**

#### **Altri danni ai beni - settore B**

- a) i danni per i quali è prestata l'assicurazione - altri danni ai beni - settore B cagionati con colpa grave del Socio contraente o dell'assicurato, nonché da dolo e colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
- b) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, **che non siano di proprietà o in uso al Socio contraente e/o all'assicurato;**
- c) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- d) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, compresi atti di terrorismo o sabotaggio che non abbiano come conseguenza un incendio.

La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.

**Qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre 5 giorni consecutivi, Cattolica non risponde dei danni di cui alla presente estensione di garanzia anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

- e) le spese documentate per la duplicazione della carta d'identità, della patente e del passaporto distrutti o danneggiati all'assicurato e ai familiari conviventi, in occasione degli eventi previsti dalla garanzia altri danni ai beni;
- f) i danni materiali e diretti derivanti da rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

**Qualora un eventuale sinistro risulti coperto da altra polizza di assicurazione, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, in eccedenza alla somma assicurata da tale altra polizza;**

- g) **Cattolica garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza.**

#### **Art. 22 - Esclusioni**

##### **Incendio ed elementi naturali - settore A**

##### **I. Non sono compresi in garanzia i danni:**

- a) cagionati con dolo del Socio contraente o dell'assicurato;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da



- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità o in occasione di serrata.

#### Altri danni ai beni - settore B

##### I. Non sono compresi in garanzia i danni:

- a) previsti per le garanzie del settore A di polizza;
- b) cagionati con dolo del Socio contraente o dell'assicurato;
- c) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato e agli elettrodomestici, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici;
- d) causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi;
- e) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) di scritte e imbrattamento;
- g) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- h) subiti da alberi, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- i) non sono inoltre comprese in garanzia le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro oltre quelle previste dall'art. 21 settore B lettera g).

##### II. Relativamente alle garanzie di cui all'art. 21 "Estensioni di garanzia" settore B lettere d), e), Cattolica non risponde dei danni:

- da frana, dispersione di liquidi;
- di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- subiti dalle provviste in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità o in occasione di serrata.

#### Art. 23 - Garanzie prestate e somme assicurate

Le garanzie della presente sezione possono essere prestate al fabbricato e all'arredamento nella forma di assicurazione e per le somme assicurate, scelte dal Socio contraente, specificate nella scheda di polizza.

**Relativamente alla garanzia incendio ed elementi naturali per il fabbricato l'indennizzo non potrà comunque in nessun caso essere superiore al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato.**

Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa a una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'assicurato.

Relativamente alla garanzia per l'arredamento si precisa che:

- **per valori, preziosi e collezioni l'indennizzo complessivo non potrà superare il 10% della somma assicurata;** detto limite s'intende elevato al 20% qualora quanto sopra sia custodito in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg;
- **per oggetti dell'arredamento (mobilio, provviste, attrezzi sportivi e dotazioni comuni) contenuti in locali di ripostiglio o pertinenze non comunicanti con i locali di abitazione l'indennizzo complessivo non potrà superare il 5% della somma assicurata.**

#### Art. 24 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia i beni indicati ai seguenti punti:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.

**Art. 25 - Caratteristiche dei fabbricati**

Per la validità della garanzia i fabbricati assicurati e/o contenenti le cose assicurate debbono avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- **strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;**
- **solai e armature del tetto comunque costruiti.**

Le garanzie di polizza sono operanti a condizione che il fabbricato e/o l'arredamento da assicurare si trovi all'interno di una costruzione che nel suo complesso sia adibito per almeno la percentuale indicata in polizza della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici, studi professionali e non contenga industrie, cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo, sale giochi, grandi empori, ipermercati, depositi agricoli.

**Art. 26 - Assicurazione parziale**

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, qualora le somme assicurate dal presente contratto risultino inferiori, sulla base delle stime effettuate secondo quanto disposto dall'art. 46 "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno", rispetto all'effettivo valore che le cose avevano al momento del verificarsi del sinistro, Cattolica risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro a meno che la garanzia colpita da sinistro non sia prestata nella forma a primo rischio assoluto.

**Art. 27 - Deroga alla proporzionale**

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 26 "Assicurazione parziale", si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% sia superiore o uguale al valore risultante al momento del sinistro. Qualora invece la somma assicurata maggiorata del 10% fosse inferiore, Cattolica risponderà del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto.

**Art. 28 - Delimitazioni territoriali e di uso**

La garanzia prestata con la presente polizza si intende per il fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:

- **situato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino;**
- **adibito a uso abitativo.**



## Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza)

### Art. 29 - Atti vandalici e dolosi (IA) - settore B

Cattolica risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate per i quali sia richiamata la presente garanzia aggiuntiva, entro i massimali indicati nella scheda di polizza, causate da atti vandalici o dolosi che non abbiano come conseguenza un incendio.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni di scritte o imbrattamento all'esterno dei locali assicurati. La presente garanzia aggiuntiva è prestata nella forma di garanzia a primo rischio assoluto per la somma assicurata scelta dal socio contraente e indicata nella scheda di polizza. Sono compresi i danni cagionati dai ladri in occasione di furto tentato o consumato.

### Art. 30 - Acqua condotta (IB) - settore B

Cattolica risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati per i quali sia richiamata la presente garanzia aggiuntiva da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi.

**Cattolica non risponde:**

- dei danni causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- dei danni causati da traboccamento, rigurgito o rottura di fognature;
- dei danni causati da guasto o rottura di condutture completamente interrate;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

I danni alle cose poste in locali interrati o seminterrati saranno risarciti con il limite del 20% della somma assicurata.

### Art. 31 - Ricerca del guasto per acqua condotta (IC) - settore B

Cattolica indennizza le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parte del fabbricato e impianti fatte allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi della garanzia aggiuntiva "acqua condotta", con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari al 5‰ (cinque per mille) della somma assicurata alla garanzia altri danni ai beni per il fabbricato.

### Art. 32 - Altri danni da acqua (ID) - settore B

Cattolica risponde dei danni materiali e diretti causati all'arredamento, nonché a parquet e moquette, dalla fuoriuscita di acqua da apparecchi elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) per rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l'impianto fisso del fabbricato, con il massimo indennizzo pari al 10% della somma assicurata alla garanzia altri danni ai beni per l'arredamento.

### Art. 33 - Danno elettrico a impianti elettrici fissi (IE) - settore B

Cattolica indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato assicurato, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, entro i massimali indicati nella scheda di polizza.

La garanzia si estende alle antenne radio - televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per apertura di cancelli, saracinesche e simili.

**Cattolica non risponde dei danni:**

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi

del fabbricato sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

La presente garanzia aggiuntiva è prestata nella forma di garanzia a primo rischio assoluto.

#### **Art. 34 - Fenomeno elettrico (IF) - settore B**

Cattolica indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli elettrodomestici e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche dell'arredamento, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, **con il massimo indennizzo pari al 10% della somma assicurata alla garanzia incendio ed elementi naturali e altri danni ai beni per l'arredamento.**

Limitatamente al televisore, la garanzia è estesa allo scoppio del tubo catodico.

**Sono esclusi dalla garanzia i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi o riconducibili a carenze di manutenzione.**

#### **Art. 35 - Assicurazione del valore a nuovo (IG) - settore A e B**

Relativamente alla garanzia incendio ed elementi naturali per l'arredamento, a parziale deroga dell'art. 46 "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno - Arredamento", in caso di sinistro, verrà riconosciuto da Cattolica per tutte le cose assicurate, ad eccezione di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, il valore a nuovo intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate.

Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo.

Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo come sopra definito.

#### **Art. 36 - Indennità aggiuntiva per danni indiretti a seguito di sinistro causato da incendio, fulmine, esplosione o scoppio (IH) - settore A**

In relazione alla garanzia incendio ed elementi naturali per il fabbricato, l'indennizzo liquidato a termini di polizza verrà aumentato del 10% per danni indiretti che l'assicurato sopporta in conseguenza del danno subito.

#### **Art. 37 - Rinuncia all'azione di surroga (II) - settore A e B**

Cattolica rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del codice civile, verso:

- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- gli ospiti dell'assicurato;
- gli inquilini con regolare contratto di affitto o verso i proprietari del fabbricato; purché questi, a loro volta, non esercitino l'azione verso il responsabile.

#### **Art. 38 - Alimenti in congelatore (IL) - settore B**

Cattolica risponde dei danni materiali e diretti agli alimenti in refrigerazione per:

a) mancata o diminuita produzione del freddo;

b) fuoriuscita della miscela congelante,

**con il massimo di euro 150,00 per sinistro.**

**La garanzia ha effetto se la mancata o diminuita produzione di freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore e purché tali danni siano conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza.**



**Art. 39 - Limiti di indennizzo per oggetto (IM) - settore A e B**

Relativamente all'arredamento, per la garanzia incendio ed elementi naturali e altri danni ai beni, fermo quanto disposto dall'art. 23 "Garanzie prestate e somme assicurate" l'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- i valori saranno indennizzabili con il limite di euro 2.500,00;
- i preziosi saranno indennizzabili con il limite di euro 2.500,00 per singolo oggetto; tale limite si intende elevato a euro 5.000,00 qualora tali beni siano custoditi in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg;
- le pellicce, gli oggetti e servizi di argenteria, le collezioni, nonché quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue, opere d'arte e oggetti di antiquariato e gli altri beni dell'arredamento diversi dai precedenti, compresi i mobili di antiquariato, saranno indennizzabili con il limite di euro 15.000,00 per singolo oggetto o singola collezione.

**Art. 40 - Aumento del limite di indennizzo per oggetti preziosi (IN) - settore A e B**

A parziale modifica dell'art. 23 "Garanzie prestate e somme assicurate", per valori, preziosi e collezioni l'indennizzo complessivo non potrà superare il 20% della somma assicurata; detto limite s'intende elevato al 30% qualora quanto sopra sia custodito in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg.

**Art. 41 - Aumento del limite di indennizzo per locali non comunicanti (IO) - settore A e B**

A parziale deroga dell'art. 23 "Garanzie prestate e somme assicurate", per oggetti dell'arredamento (mobili, provviste attrezzi sportivi e dotazioni comuni) contenuti in locali di ripostiglio o pertinenze non comunicanti con i locali di abitazione, l'indennizzo complessivo non potrà superare il 10% della somma assicurata.

**Art. 42 - Vetri e cristalli (IP) - settore B**

Cattolica risponde dei danni materiali e diretti a causa di rottura accidentale o per fatto di terzi (escluse le semplice rigature, screpolature e scheggiature) delle lastre di cristallo, mezzo cristallo o vetro, integre ed esenti da difetti all'atto della stipulazione della polizza, pertinenti porte, vani scala e finestre.

S'intendono incluse anche le cabine - doccia, nonché gli specchi di arredamento.

La garanzia vale anche per i danni di rottura:

- a) avvenuti in occasione di furti o tentati furti;
- b) verificatisi in occasione di dimostrazioni di folla, scioperi, serrate e tumulti popolari, ferma l'esclusione prevista dell'articolo 1912 del codice civile, delle rotture verificatesi in occasione di insurrezione;
- c) causate da onda sonora, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Cattolica rinuncia all'eventuale azione di rivalsa nei confronti di terzi responsabili del sinistro.

**Cattolica non indennizza i danni:**

- a) alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, verande e lucernari;
- b) avvenute in occasioni di atti di guerra anche se civile, invasione, operazioni militari, terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine, fulmine, gelo, incendio, scoppi ed esplosioni, emanazioni di calore e radiazioni atomiche;
- c) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- d) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato.

La presente garanzia aggiuntiva è prestata nella forma di assicurazione e per le somme assicurate, scelte dal socio contraente, specificate nella scheda di polizza.

La determinazione del valore delle cose assicurate con tale garanzia dovrà essere svolta

secondo i seguenti criteri: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.



002000067003000000000610000000000000C

Stampata in data

19 / 57

MOD. ES NOICASA 2 - ED. 01/2008

**COPIA PER IL CONTRAENTE**

## DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

### Art. 43 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

- **Obblighi dell'assicurato**

L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. Cattolica non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

- **Denuncia di sinistro a Cattolica**

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile dare avviso del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del codice civile determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile, e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico di Cattolica in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Cattolica provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

- **Denuncia all'Autorità Giudiziaria**

L'assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Cattolica.

### Art. 44 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata a un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 45 "Determinazione del danno da parte dei periti" del presente contratto.

### Art. 45 - Determinazione del danno da parte dei periti

#### I. Mandato

Qualora una delle parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti. Il collegio dei periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.

**Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.**

## II. Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

## III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Del verbale dovrà essere redatto doppio originale da consegnarsi in copia a ognuna delle parti.

**I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti**, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

### Art. 46 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno

Sia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri, determinando il danno separatamente per ogni singola partita:

**Fabbricato** - La garanzia è prestata nella forma valore a nuovo.

1. Ai fini del presente articolo, il termine valore a nuovo indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione del fabbricato assicurato, **escluso il valore dell'area e le spese di urbanizzazione**, o, in caso di danni limitati ad alcune parti del fabbricato stesso, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate.
2. In caso di sinistro, per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si dovrà procedere come segue:
  - a) si determinerà il valore del fabbricato, stimando il valore a nuovo e **sottraendo da esso un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato di conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante (nel seguito, il "deprezzamento")**;
  - b) si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti a seguito del sinistro dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);
  - c) **qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo verrà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il valore a nuovo**;
  - d) **sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti dal contratto.**
3. Qualora la ricostruzione del fabbricato e/o la riparazione o la sostituzione delle parti danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla liquidazione dell'indennizzo di cui al punto 2), Cattolica si impegna a corrispondere un indennizzo supplementare corrispondente all'ammontare del deprezzamento. Tale indennizzo supplementare sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'assicurato della documentazione comprovante l'avvenuta ricostruzione e/o riparazione. Il termine di 12 mesi di cui sopra può essere prorogato di anno in anno in caso di comprovata forza maggiore.  
Qualora la somma assicurata sia risultata inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo supplementare sarà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma



assicurata e il valore a nuovo.

4. Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato un importo superiore al doppio del valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2).
5. La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per Cattolica.

**Arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.**

Tale detrazione per deprezzamento non sarà applicata qualora sia operante la garanzia aggiuntiva assicurazione del valore a nuovo.

**L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.**

#### **Art. 47 - Limite di indennizzo**

Cattolica è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente sulla scheda di polizza, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile.

#### **Art. 48 - Collezioni**

**Per quanto riguarda la distruzione parziale di collezioni, Cattolica corrisponderà un indennizzo con esclusivo riferimento al valore del bene distrutto, restando pertanto esclusi dalla garanzia il deprezzamento della collezione o delle sue parti restanti.**

#### **Art. 49 - Modalità di pagamento dell'indennizzo**

Cattolica provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo stesso.

#### **Art. 50 - Erogazione di anticipi sull'indennizzo**

Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'assicurato ha il diritto di ottenere da Cattolica il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro stesso sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, **a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte di Cattolica e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno euro 50.000,00.**

**L'acconto sull'indennizzo dovrà essere erogato da Cattolica entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato. Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'assicurazione sia stata stipulata in base al valore a nuovo, anche qualora tale condizione particolare sia stata richiamata.**

L'assicurato potrà in seguito richiedere un anticipo del supplemento d'indennità valore a nuovo, e uno solo, qualora sia stata richiamata la relativa condizione particolare. Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato da Cattolica entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato.

**L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore a euro 250.000, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.**

## FURTO – SETTORE C

### Garanzia base

#### Art. 51 - Oggetto della garanzia furto

Con il presente contratto Cattolica si impegna a corrispondere un indennizzo in caso di furto di beni facenti parte dell'arredamento, **semprech  il furto sia stato effettuato da parte di soggetti introdottisi nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:**

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) uso fraudolento di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all'assicurato o ai soggetti che compongono il suo nucleo familiare. Tale garanzia   operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o sottrazione all'Autorit  Giudiziaria o di Polizia fino alle ore 24 del settimo giorno successivo;
- c) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilit  personale;
- d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed asportando poi la refurtiva a locali chiusi, violandone le difese dall'interno mediante rottura o scasso.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza degli specifici mezzi di custodia, Cattolica   tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso degli stessi.

Sono parificati ai danni del furto i danni causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

#### Art. 52 - Estensione di garanzie

- a) L'assicurazione   estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) L'assicurazione   prestata, nei limiti del 5% della somma assicurata per la garanzia furto, per i danni cagionati dai ladri, al fine di commettere il furto o la rapina o tentare di commetterli, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (**esclusi i relativi contenuti**) e le rispettive porte **con il limite massimo di indennizzo annuo di euro 1.500,00. Sono esclusi dalla garanzia i danni diretti e materiali ai vetri e ai cristalli.**

#### Art. 53 - Somme assicurate

Le garanzie della presente sezione sono prestate all'arredamento nella forma di assicurazione e per le somme assicurate, scelte dal socio contraente, specificate nella scheda di polizza.

Si precisa che:

- per valori, preziosi, collezioni l'indennizzo complessivo non potr  superare il 10% della somma assicurata; detto limite s'intende elevato al 20% qualora quanto sopra sia custodito in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg;
- per oggetti dell'arredamento (mobilio, provviste, attrezzi sportivi e dotazioni comuni) contenuti in locali di ripostiglio o pertinenze non comunicanti con i locali di abitazione l'indennizzo complessivo non potr  superare il 5% della somma assicurata.

#### Art. 54 - Caratteristiche richieste per i mezzi di chiusura dei locali

**Clausola A -** La garanzia   prestata alla condizione essenziale che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4



metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

**Furto con forzatura di mezzi di protezione pur in presenza di aperture non protette:** se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme a come sopra indicato, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, Cattolica corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso.

**Furto attraverso impalcature:** se l'introduzione nei locali è agevolata da impalcature temporanee installate a ridosso del fabbricato a seguito di lavori di manutenzione successivamente alla data di decorrenza della polizza, si conviene che, in deroga ai mezzi di chiusura dei locali richiesti da tale clausola, sono ammessi anche serramenti con cristalli o vetri, o inferriate con luci di superficie maggiore di quella indicata. **Se il furto è commesso con la sola rottura di tali cristalli o vetri o attraverso tali inferriate, l'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà corrisposto previa applicazione di uno scoperto del 25%.**

**Clausola B** - La garanzia è prestata alla condizione essenziale che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri con luci di superficie non superiore a 900 cmq.

**Protezioni insufficienti:** sono ammessi anche serramenti con cristalli o vetri non antisfondamento o inferriate con luci di superficie maggiore di quella sopraindicata: se il furto è commesso con la sola rottura di tali cristalli o vetri o attraverso tali inferriate, ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura, verrà applicato lo scoperto del 25%.

#### Art. 55 - Furto con presenza di persone nei locali

Quando nei locali predetti vi sia presenza di persone, la garanzia è operante anche se non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre. In caso di sinistro Cattolica corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso.



**danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro a meno che la garanzia colpita da sinistro non sia prestata nella forma a primo rischio assoluto.**

**Art. 60 - Deroga alla proporzionale**

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 59 "Assicurazione parziale", si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% sia superiore o uguale al valore risultante al momento del sinistro. Qualora invece la somma assicurata maggiorata del 10% fosse inferiore, Cattolica risponderà del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto.

**Art. 61 - Delimitazioni territoriali e di uso**

**La garanzia prestata con la presente polizza si intende per l'arredamento del fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:**

- **situato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino;**
- **adibito a uso abitativo.**

## Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza)

### Art. 62 - Altri danni commessi dai ladri (FA)

Cattolica risponde dei danni materiali e diretti all'arredamento e/o al fabbricato causati da atti vandalici o dolosi commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati. Sono esclusi dall'assicurazione i danni di scritte ed imbrattamento all'esterno dei locali assicurati.

La presente estensione è prestata nella stessa forma di garanzia prevista per la garanzia furto.

### Art. 63 - Furto, rapina fuori dai locali (FB)

Cattolica copre, entro i confini della Repubblica Italiana e degli Stati Europei, nonché degli Stati Africani ed Asiatici del bacino del Mediterraneo, vestiario ed oggetti personali, titoli, preziosi, **compreso denaro con il limite del 20% della somma assicurata**, addosso o a portata di mano dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza, quando si trovino all'esterno dell'abitazione assicurata.

L'assicurazione è prestata contro i rischi di:

- rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
- furto con destrezza o con strappo di mano o di dosso alla persona degli oggetti assicurati;
- furto in seguito a infortunio o ad improvviso malore.

La garanzia non vale:

- per le persone di età inferiore a 18 anni;
- per cose e valori che riguardino attività professionali esercitate dalla persona derubata, per conto proprio o altrui;
- per i veicoli in genere.

La garanzia comprende il rimborso delle spese effettivamente sostenute per moduli, bolli e diritti necessari per il rifacimento di documenti personali sottratti secondo le modalità sopra indicate.

### Art. 64 - Furto in locali di villeggiatura o su mezzi di trasporto (FC)

La garanzia è operante per:

- i danni da furto e rapina di capi di vestiario e di oggetti personali (**con il limite del 10% per preziosi e valori**) portati dall'assicurato o dai suoi familiari stabilmente conviventi, in locali di villeggiatura temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in luogo;
- i danni da furto e rapina di capi di vestiario e oggetti personali, apparecchiature fotocineottiche (**con il limite di euro 250,00 per anno assicurativo**), attrezzatura sportiva attinente sports praticati dall'assicurato o dai suoi familiari conviventi (esclusi: radio ricetrasmittenti, telefoni, televisori, elaboratori elettronici quali computer portatili, palmari, agende elettroniche, accessori di veicoli e simili, denaro e preziosi) che si trovino:
  - all'interno dell'autovettura, roulotte o camper, chiusi a chiave, in uso all'assicurato o ai componenti il suo nucleo familiare;
  - che siano trasportati a seguito delle persone suindicate che si trovino in viaggio a bordo di treni, navi o aerei.

**L'indennizzo massimo sarà pari al 10% della totalità delle somme assicurate per le garanzie furto e furto fuori dai locali con il massimo di euro 3.000,00.**

La garanzia è valida entro i confini della Repubblica Italiana o degli Stati Europei.

La presente garanzia aggiuntiva è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

### Art. 65 - Limiti di indennizzo per oggetto (FD)

Relativamente all'arredamento per la garanzia furto fermo quanto disposto dall'art. 53 "Somme assicurate" l'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:



- i valori saranno indennizzabili con il limite di euro 2.500,00;
- i preziosi saranno indennizzabili con il limite di euro 2.500,00 per singolo oggetto; tale limite si intende elevato a euro 5.000,00 qualora tali beni siano custoditi in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg;
- le pellicce, gli oggetti e servizi di argenteria, le collezioni, nonché quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue e gli altri beni dell'arredamento diversi dai precedenti, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte, saranno indennizzabili con il limite di euro 15.000,00 per singolo oggetto o singola collezione.

**Art. 66 - Aumento del limite di indennizzo per oggetti preziosi (FE)**

A parziale modifica dell'art. 53 "Somme assicurate", per valori, preziosi e collezioni l'indennizzo complessivo non potrà superare il 20% della somma assicurata; detto limite s'intende elevato al 30% qualora quanto sopra sia custodito in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg.

**Art. 67 - Aumento dei limiti di indennizzo per locali non comunicanti (FF)**

A parziale modifica dell'art. 53 "Somme assicurate", per oggetti dell'arredamento (mobilio, provviste, attrezzi sportivi e dotazioni comuni) contenuti in locali di ripostiglio o pertinenze non comunicanti con i locali di abitazione l'indennizzo complessivo non potrà superare il 10% della somma assicurata.

**Art. 68 - Assicurazione del valore a nuovo (FG)**

In caso di sinistro, verrà riconosciuto da Cattolica per tutte le cose assicurate, **ad eccezione di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione**, il valore a nuovo intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per qualità, **dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate**.

Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo.

Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo come sopra definito.



"Determinazione del danno da parte dei periti" del presente contratto.

#### **Art. 71 - Determinazione del danno da parte dei periti**

##### **I. Mandato**

Qualora una delle parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.

**Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito mentre concorre per metà alle spese del terzo.**

##### **II. Contenuto del mandato peritale**

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente. in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio.

##### **III. Risultati della perizia**

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Il verbale dovrà essere redatto in doppio originale da consegnarsi a ognuna delle parti.

**I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti**, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

#### **Art. 72 - Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

#### **Art. 73 - Collezioni**

**Per quanto riguarda la sottrazione parziale di collezioni, Cattolica corrisponderà un indennizzo con esclusivo riferimento al valore del bene sottratto, restando pertanto esclusi dalla garanzia il deprezzamento della collezione o delle sue parti restanti.**

#### **Art. 74 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Cattolica deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzia alcuno dei casi previsti dall'art. 56 "Rischi esclusi", lettere c) e d).

#### **Art. 75 - Recupero delle cose rubate**

**Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso a Cattolica appena ne ha avuto notizia.**

**Le cose recuperate divengono di proprietà di Cattolica, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi a Cattolica l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.**



## RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA – SETTORE D

### Garanzia base

#### Art. 76 - Oggetto della garanzia responsabilità civile vita privata

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti il suo nucleo familiare stabilmente conviventi con l'assicurato stesso, nei limiti dei massimali indicati in polizza, di quanto costoro siano tenuti a versare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione vale altresì per i danni cagionati da persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere (quali personale addetto al servizio domestico, figli minori, minori in affidamento temporaneo o preadottivo).

#### Art. 77 - Responsabilità civile vita privata

##### 1. Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

**L'assicurazione è operante unicamente per fatti della vita privata** (esclusa pertanto ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere) commessi dall'assicurato, da persone delle quali deve rispondere (quali ad esempio figli minorenni e domestici) e dai componenti il nucleo familiare (quali ad esempio coniuge, figli maggiorenni, altri congiunti).

Tra le ipotesi di responsabilità civile assicurate sono comprese, a titolo esemplificativo, quelle derivanti da:

- a) conduzione dei locali ove l'assicurato dimora abitualmente e/o temporaneamente e uso dei relativi impianti fissi comprese antenne televisive e per radioamatori;
- b) somministrazione di cibi e bevande consumati in casa dell'assicurato;
- c) incendio, esplosione di gas;
- d) scoppio di apparecchi a vapore e degli impianti a termosifone;
- e) scoppio del tubo catodico dell'apparecchio televisivo;
- f) guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio nel proprio giardino;
- g) proprietà o custodia a titolo gratuito di animali da casa e da cortile, compresi i cani, anche da caccia, incluso l'impiego in attività venatoria. **Sono comunque esclusi i cani appartenenti alle razze pericolose indicate nell'ordinanza del Ministero della Salute 12 dicembre 2006 (G.U n° 10 del 13 gennaio 2007) e quelle che verranno eventualmente indicate in successive ordinanze e/o disposizioni di legge;**
- h) proprietà e uso di velocipedi, cavalli da sella e mezzi da essi trainati, veicoli a mano, **imbarcazioni senza motore** e windsurf;
- i) pratica di attività sportive, **ad eccezione dei casi previsti dall'art. 78 "Rischi esclusi", punto II, lettera a);**
- j) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia in oggetto opera nel caso in cui le persone sono portatrici di handicap psichico e/o fisico a condizione che si tratti di persone delle quali l'assicurato deve rispondere, ovvero nel caso in cui il portatore di handicap sia l'assicurato stesso;
- k) proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature, compresa l'antenna TV, limitatamente ai danni verificatisi mentre il veicolo si trova in sosta presso campeggi o aree private, **esclusa comunque la sua circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate;**



- k) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- l) derivanti dalla conduzione di piscine;
- m) a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato per importi superiori al 50% del massimale;
- n) derivanti da :
  - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- o) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- p) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- q) provocati da campi elettromagnetici;
- r) insalubrità dei locali.

**Art. 79 - Estensione territoriale**

L'assicurazione s'intende operante entro i confini di tutti gli Stati Europei esclusi quelli dell'ex Unione Sovietica. L'assicurazione s'intende inoltre valida per Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria e Turchia.



poligoni di tiro a segno e tiro a volo.

Tale garanzia opera solo qualora siano rispettate tutte le prescrizioni normative relative all'uso e alla detenzione di armi.

- B) Con riferimento all'uso di armi da fuoco a scopo di difesa e caccia, compresi il fucile subacqueo, armi ad aria compressa e a molla, l'estensione è operante solo per l'uso esclusivamente personale da parte del socio contraente, purché munito di regolare porto d'armi.**

**Relativamente alla presente estensione, inoltre, la garanzia non è operante:**

- 1) se il socio contraente non sia in possesso dei requisiti d'età e di abilitazione all'attività venatoria previsti per legge;**
- 2) se il socio contraente non sia in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia;**
- 3) se l'attività venatoria viene svolta con mezzi non consentiti dalla legge, nonché in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni di legge;**
- 4) per danni da incendio;**
- 5) per danni, anche da furto, a cose e animali che l'assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo;**
- 6) per danni inerenti alla proprietà e all'uso di mezzi di locomozione in genere.**



- m) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- n) provocati da campi elettromagnetici;
- o) insalubrità dei locali;
- p) derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogna, nel caso in cui il danno non sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture.

**Art. 89 - Assicurazione parziale**

Qualora al momento del sinistro il valore di ricostruzione del fabbricato (esclusi i valori dell'area) superi il valore dichiarato in polizza di oltre il 10%, gli eventuali danni verranno liquidati in proporzione secondo quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile.

**Art. 90 - Delimitazioni territoriali e di uso**

La garanzia responsabilità civile fabbricato prestata con la presente polizza si intende per il fabbricato o porzione di fabbricato di proprietà dell'assicurato che deve essere:

- situato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino;
- adibito a uso abitativo.

## Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza)

### **Art. 91 - Lavori straordinaria manutenzione (RG)**

Si conviene che la garanzia vale altresì per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato, **a condizione che tali lavori siano dati in appalto in base a regolare contratto.**

### **Art. 92 - Proprietà e conduzione di piscine private (RH)**

Si conviene che la garanzia vale altresì per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di conduttore e proprietario di una piscina a uso privato.



002000067003000000000610000000000000C

ampata in data

MOD. ES NOICASA 2 - ED. 01/2008

39 / 57

COPIA PER IL CONTRAENTE

## DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

### Art. 93 - Denuncia di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile dare avviso del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome e il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all'assicurato.

### Art. 94 - Gestione delle vertenze e spese legali

Cattolica assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. **Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Cattolica e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Cattolica non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

## TUTELA GIUDIZIARIA VITA PRIVATA – SETTORE F

### Garanzia base

#### Art. 95 - Oggetto della garanzia tutela giudiziaria

Cattolica assicura la tutela giudiziaria a difesa degli interessi dell'assicurato in sede giudiziale e stragiudiziale.

La garanzia di tutela giudiziaria consiste nel tenere indenne l'assicurato, **entro i limiti del massimale convenuto**, dei seguenti oneri relativi ai casi assicurati:

- a) gli onorari e le competenze **del Legale incaricato per la gestione del caso assicurativo**;
- b) le spese giudiziali;
- c) gli onorari per l'intervento, **approvato dalla Società Gestionaria ai sensi dell'art. 122 "Gestione del caso assicurativo"**, di periti di parte;
- d) gli onorari per l'intervento dei periti nominati dall'Autorità Giudiziaria;
- e) le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza;
- f) le spese eventualmente dovute nel caso di transazione **autorizzata dalla Società Gestionaria ai sensi dell'art. 122 "Gestione del caso assicurativo"** delle presenti condizioni di assicurazione.

#### Art. 96 - Casi assicurati

Le garanzie valgono per fatti concernenti la **vita privata**, nei casi di:

- a) esercizio di pretese volte a ottenere il risarcimento dei danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali **nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici**;
- c) controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie e/o di controparte, **di valore superiore a euro 100,00 e inferiore a euro 51.000,00**;
- d) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- e) controversie relative a rapporti di lavoro **con i collaboratori domestici regolarmente assunti**;
- f) difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- g) controversie che le persone assicurate debbano sostenere in qualità di locatari dell'immobile **purché costituente la dimora abituale o saltuaria dell'assicurato**;
- h) controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie e/o di controparte, connesse all'utilizzo di internet, di posta elettronica e dei servizi di e - commerce, **di valore superiore a euro 150,00 e inferiore a euro 26.000,00**;
- i) controversie relative all'utilizzo fraudolento da parte di terzi delle carte di credito dell'assicurato tramite internet, posta elettronica e servizi di e - commerce;
- j) recupero del danno subito dalla trasmissione da parte di terzi di virus informatici tramite internet e posta elettronica.

#### Art. 97 - Esclusioni

La garanzia non comprende:

- I. **Le controversie nascenti da contratti che, nel momento in cui è stato stipulato il contratto di assicurazione, fossero già stati disdetti da uno dei contraenti o per cui uno dei contraenti avesse già richiesto per iscritto all'altra parte la rescissione o la risoluzione del contratto stesso.**
- II. **La garanzia non comprende inoltre:**
  - a) **le controversie relative a fatti dolosi compiuti dalle persone assicurate;**
  - b) **le controversie relative a inquinamento dell'ambiente procurato dalle persone assicurate;**



- c) le controversie con Cattolica o con la Società Gestionaria;
- d) le controversie relative a diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- e) le controversie relative a materia fiscale e amministrativa;
- f) le controversie relative a fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi e serrate, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, di vandalismo, di terremoto, il tutto purché in rapporto con tali eventi, nonché in rapporto con la detenzione o l'impiego di sostanze radioattive;
- g) le controversie relative al recupero delle quote condominiali;
- h) le controversie relative a contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di trasformazioni, ristrutturazioni immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- i) le controversie relative alla locazione o proprietà di immobili o parti di essi non costituenti l'abitazione principale o saltuaria dell'assicurato;
- j) le controversie relative al pagamento di multe, ammende e sanzioni amministrative;
- k) le controversie relative alla proprietà o alla guida di veicoli e imbarcazioni soggette alla legge sull'assicurazione R.C. obbligatoria e di aereomobili;
- l) le controversie relative a qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile, quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
- m) le controversie relative a qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa.

#### **Art. 98 - Persone assicurate**

Le garanzie vengono prestate a favore del contraente e dei soggetti che compongono il suo nucleo familiare.

Nel caso di controversie tra due o più soggetti assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'assicurato contraente.

#### **Art. 99 - Estensione territoriale**

1. Qualora l'erogazione della prestazione sia relativa all'esercizio del diritto al risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale di terzi oppure a procedimenti penali in cui l'assicurato rivesta la posizione di indagato o imputato, la garanzia comprende le controversie che insorgono in Europa esclusi gli Stati dell'ex Unione Sovietica. La garanzia è inoltre valida nei seguenti Stati che si affacciano sul bacino mediterraneo: Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria e Turchia.
2. In tutte le altre ipotesi la garanzia comprende le controversie che insorgono in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e sono sottoposte alla giurisdizione di tali Stati.

#### **Art. 100 - Decorrenza della garanzia**

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto, e più precisamente, dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale. La garanzia non ha luogo nei casi relativi a contratti che, al momento della stipulazione dell'assicurazione, fossero stati già disdettati da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

#### **Art. 101 - Periodo di carenza**

La garanzia assicurativa viene prestata trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi non previste all'articolo precedente.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che, nel momento della stipulazione dell'assicurazione, fossero stati già disdettati da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.



## Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza)

### **Art. 106 - Controversie relative al rapporto di lavoro dipendente (TA)**

Si conviene che la garanzia del presente contratto è operante per controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 97 "Esclusioni" punto e) la garanzia opera per i pubblici dipendenti, anche in sede amministrativa (quali ricorsi al TAR).

La garanzia vale anche nel caso di difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento dei compiti previsti come prestatore di lavoro dipendente.

**Sono esclusi dalla garanzia: i medici, i dirigenti pubblici, i magistrati. Non sono lavoratori dipendenti, e quindi esclusi dalla garanzia: i prestatori di collaborazione continuativa e i soci delle cooperative.**

### **Art. 107 - Estensione all'Europa e sanzioni amministrative (TB)**

Si conviene che la garanzia di cui alla lettera c) dell'art. 96 "Casi assicurati" - Vita Privata (controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali), si intende prestata, in deroga all'art. 99 "Estensione territoriale" delle condizioni generali di assicurazione e **limitatamente alle controversie con valore superiore a euro 400,00, per le controversie che insorgono o debbono essere trattate nei paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, in Liechtenstein e nel Principato di Monaco.**

Si conviene che in deroga all'art. 97 "Esclusioni" punto II lettera a), le garanzie valgono per la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, compresi quelli derivanti da violazione in materia fiscale e amministrativa, conclusi con proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; **sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Cattolica rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.**

Si conviene che a parziale deroga dell'art. 97 "Esclusioni" lettera e) e limitatamente alla materia amministrativa, le garanzie valgono per le opposizioni al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro **quale sanzione amministrativa di importo determinato in misura non inferiore a euro 250,00. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**



- i ) le controversie relative al pagamento di multe, ammende e sanzioni amministrative;
- j ) le controversie relative a qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile, quando l'assicurato viene perseguito in sede penale.

**Art. 111 - Persone assicurate**

Le garanzie vengono prestate a favore del contraente e dei soggetti che compongono il suo nucleo familiare.

Nel caso di controversie tra due o più soggetti assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'assicurato contraente.

**Art. 112 - Estensione territoriale**

- 1) Qualora l'erogazione della prestazione sia relativa all'esercizio del diritto al risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale di terzi oppure a procedimenti penali in cui l'assicurato rivesta la posizione di indagato o imputato, la garanzia comprende le controversie che insorgono in Europa esclusi gli stati dell'ex Unione Sovietica. La garanzia è valida anche nei seguenti Stati che si affacciano sul bacino mediterraneo: Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria e Turchia.
- 2) In tutte le altre ipotesi la garanzia comprende le controversie che insorgono in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e sono sottoposte alla giurisdizione di tali Stati.

**Art. 113 - Delimitazioni territoriali e di uso**

La garanzia prestata, dall'art. 109 "Casi assicurati", con la presente polizza si intende per il fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:

- situato in Italia;
- adibito a uso abitativo.

**Art. 114 - Decorrenza della garanzia**

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto, e più precisamente, dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale. La garanzia non ha luogo nei casi relativi a contratti che, al momento della stipulazione dell'assicurazione, fossero stati già disdettati da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

**Art. 115 - Periodo di carenza**

La garanzia assicurativa viene prestata trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi non previste all'articolo precedente.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che, nel momento della stipulazione dell'assicurazione, fossero stati già disdettati da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

**Art. 116 - Estensione del periodo di garanzia**

La garanzia si estende ai sinistri che, pur essendo iniziati durante il periodo di validità del contratto, siano stati denunciati alla Società Gestionaria e/o a Cattolica entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

**Art. 117 - Insorgenza del caso assicurativo**

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali;
- il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto - per tutte le restanti ipotesi.

**Art. 118 - Unico caso assicurativo**

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

**Pertanto nei casi di cui sopra, la garanzia viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti in tale fatto e/o controversia, a prescindere dal loro numero e dal danno da ciascuno di essi subito.**

**Art. 119 - Servizio Aragtel**

L'assicurato potrà telefonare al servizio ARAGTEL per richiedere informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di tutela giudiziaria.

Il servizio è in funzione dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 facente capo al numero verde:

**800 - 508 008**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. nome e cognome;
2. numero della polizza preceduto dalla sigla CATF.



002000067003000000000610000000000000C

ampata in data

47 / 57

MOD. ES NOICASA 2 - ED. 01/2008

COPIA PER IL CONTRAENTE

## DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO TUTELA GIUDIZIARIA

### Art. 120 - Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale

L'assicurato deve immediatamente denunciare alla Società Gestionaria o a Cattolica il verificarsi di ogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni atto a lui notificato. L'assicurato deve inoltre contestualmente indicare alla Società Gestionaria il nome di un Legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Nel caso in cui l'assicurato non fornisca tale indicazione, la Società Gestionaria, tramite lettera raccomandata r.r. rinnova all'assicurato l'invito ad esercitare la facoltà di scelta del Legale.

Qualora tuttavia l'assicurato non comunichi alla Società Gestionaria il nome del Legale da lui prescelto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, la Società Gestionaria provvederà direttamente alla nomina del Legale, a cui dovrà essere conferito mandato. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio Legale qualora vi sia conflitto di interessi con Cattolica o con la Società Gestionaria.

### Art. 121 - Mezzi di prova e documenti occorrenti per l'erogazione della prestazione della garanzia assicurativa

Al fine di ottenere la prestazione di protezione legale prevista dal presente contratto l'assicurato deve:

- a) informare immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui venga a conoscenza e fornire ogni possibile informazione collaborando inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.

### Art. 122 - Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal Legale nominato secondo quanto stabilito dall'art. 120 "Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale", **sempreché le pretese dell'assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso Legale e accettata dalla Società Gestionaria, e in ogni caso, quando sia necessaria la difesa in sede penale.**

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibile, **sulla base di una preliminare valutazione scritta del Legale nominato accettata dalla Società Gestionaria. L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società Gestionaria.**

L'eventuale nomina di un consulente tecnico di parte o di un perito in genere viene concordata con la Società Gestionaria.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi nell'esperimento della procedura esecutiva.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e Cattolica e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, ad istanza della parte attrice, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale. L'arbitro così

individuato dovrà decidere secondo equità, secondo quanto disposto dall'art. 7 del D. lgs. n° 393 del 1991. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

**La Società Gestionaria avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.**

**Art. 123 - Recupero delle somme**

I risarcimenti ottenuti e le somme comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all'assicurato. **Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore della Società Gestionaria nei limiti in cui essa le abbia sostenute o anticipate.**



002000067003000000000610000000000000C

ampata in data

MOD. ES NOICASA 2 - ED. 01/2008

## ASSISTENZA – SETTORE H

### Garanzia base

#### PRESTAZIONI

##### **Art. 124 - Oggetto della garanzia assistenza**

Con la garanzia assistenza alla casa, Cattolica assicura, tramite l'intervento della Centrale Operativa, le prestazioni dei servizi assistenza indicate nei punti seguenti.

##### **1. Invio di un idraulico in caso di emergenza**

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un idraulico per un intervento d'emergenza, la Centrale Operativa provvede all'invio di un idraulico, **tenendo Cattolica a proprio carico l'uscita e la manodopera fino a un massimo di euro 150,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

**Sono esclusi:**

**Per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato, sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio.**

**Per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.**

##### **2. Interventi di emergenza per danni da acqua**

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, la Centrale Operativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, **tenendo Cattolica a proprio carico il costo dell'intervento fino a un massimale di euro 250,00 per sinistro.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

**La prestazione non è dovuta:**

**per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato;**

**per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.**

##### **3. Invio di un elettricista in caso di emergenza**

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all'invio di un elettricista, **tenendo Cattolica a proprio carico l'uscita e la manodopera fino a un massimo di euro 150,00 per sinistro.**



ferroviario (prima classe) **di sola andata, tenendo Cattolica a proprio carico le relative spese, fino a un massimo complessivo per sinistro di euro 250,00.**

Nei casi in cui l'assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo Cattolica a proprio carico la relativa spesa.

**Al fine di consentire la valutazione e la liquidazione della prestazione, l'assicurato deve presentare alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sul sinistro.**

**La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 Km dal Comune di residenza anagrafica dell'assicurato.**

#### **10. Invio di un sorvegliante**

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione dell'assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta dell'assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'abitazione dell'assicurato.

**Cattolica terrà a proprio carico le spese fino a un massimo di 72 ore** e in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'istituto di vigilanza.

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Centrale Operativa.

**Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali:**

#### **11. Trasloco**

Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione dell'assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo Cattolica a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso. **Resta a carico dell'assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.**

**L'assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.**

**Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, Cattolica effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione.**

#### **12. Informazioni fiscali immobiliari**

Qualora l'assicurato desideri avere informazioni fiscali relative a:

*imposte dirette*

- IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il quadro relativo ai beni immobili del Modello UNICO;
- ICI: le informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili;

*imposte indirette*

- I.V.A.: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili;
- INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore immobiliare;
- le informazioni fiscali riguardanti le imposte di registro,

telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni desiderate.

Verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte, **con esclusione dei calcoli per ogni caso specifico. Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la Centrale Operativa erogherà la prestazione solo a seguito della pubblicazione della**



oppure

**39 015 - 255.95.71 di Biella**

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

**MAPFRE WARRANTY  
Strada Trossi, 66  
13871 VERRONE (BIELLA)**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. numero di polizza preceduto dalla sigla CADO;
4. indirizzo del luogo in cui si trova;
5. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Centrale Operativa.

Cattolica potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

## RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE

### **Art. 1892 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se lo avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

### **Art. 1893 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazioni da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

### **Art. 1897 cod. civ. - Diminuzione del rischio**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

### **Art. 1898 cod. civ. - Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito



nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

**Art. 1901 cod. civ. - Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

**Art. 1907 cod. civ. - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

**Art. 1910 cod. civ. - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913 del codice civile, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

**Art. 1912 cod. civ. - Terremoto, guerra, insurrezioni, tumulti popolari**

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

**Art. 1913 cod. civ. - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 24 ore.

**Art. 1914 cod. civ. - Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi

adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

**Art. 1915 cod. civ. - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

**Art. 1916 cod. civ. - Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

**Art. 2048 cod. civ. - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte**

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

**Art. 2952 cod. civ. - Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finchè il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento delle indennità.

